

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Circolare n. 3307/C del 5 marzo 1993: Legge 5 marzo 1990, n. 46. Norme per la sicurezza degli impianti.

A) ART. 3, COMMA 1, LETTERA A)

Nello sciogliere la riserva di cui alla Circolare n. 3209/C del 31 marzo 1990 si trasmette copia della nota n. 2081 dell' 11 marzo 1992 con cui il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha inviato il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale in merito alle lauree valide ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della L. n. 46/90, significando che le stesse sono **la laurea in ingegneria, la laurea in architettura e la laurea in fisica.**

Alla luce del suddetto parere, si ritiene che, in occasione del primo rinnovo delle Commissioni camerali per l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4 della citata legge n. 46/90, codeste Camere possano **interpellare**, ai fini della nomina del membro di rappresentanza degli organi professionali, **anche l'ordine degli architetti.**

B) ELENCHI DEI SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE.

A seguito dell'emanazione del decreto 22 aprile 1992 (successivamente modificato dal D.M. 17 febbraio 1993) concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti, sono pervenuti da parte di codeste Camere numerosi quesiti in merito alle procedure da seguire relativamente alla ricezione ed alla successiva istruttoria cui sottoporre la domanda di cui all'art. 2 del citato decreto, ai fini della successiva approvazione degli stessi elenchi da parte di questo Ministero.

Al riguardo si fa presente di ritenere che la procedura da seguire debba svolgersi secondo la sequenza più sotto esposta:

- 1) la Giunta camerale approva ed adotta schemi di elenchi conformi ai modelli di cui al citato decreto 22 aprile 1992;
- 2) le Camere di commercio ricevono, anche per il tramite degli ordini professionali o dei collegi di appartenenza, le domande che dovranno essere compilate, a cura degli interessati, secondo l'allegato C di cui al D.M. 22 aprile 1992 e corredate di idonea documentazione.

La documentazione ritenuta indispensabile e' costituita da:

- *copia del diploma (o attestato) del titolo di studio posseduto;*
- *certificato di iscrizione all'albo professionale;*
- *certificato di residenza;*
- *attestato di appartenenza alla Pubblica Amministrazione, nel caso di domanda di iscrizione nel relativo elenco, completo degli elementi necessari.*

Alla domanda ed alla relativa documentazione si applicano, ricorrendone i presupposti, le disposizioni di cui alla L. n. 15/68, anche alla luce dei regolamenti che codeste Camere hanno già adottato in merito, tenuto conto della Circolare ministeriale n. 3213/C dell' 8 giugno 1990.

In aggiunta a detta documentazione gli interessati possono produrre altra documentazione e/o altre dichiarazioni da rendere, anche nel corpo della domanda, nelle forme dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 della stessa legge n. 15/68. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata; la domanda stessa, anche per tale motivo, va presentata in bollo; nel caso di inoltro tramite gli ordini e i collegi professionali, si ritiene che all'autentica della firma possano provvedere, salvo diverse valutazioni da parte degli stessi ordini e collegi, i funzionari di questi ultimi incaricati della ricezione della relativa documentazione.

I diritti di segreteria camerali di cui alla L. n. 49/78 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano nella misura di cui alla Voce 17 del relativo tariffario cioè anche nel caso in cui le domande stesse vengano presentate "per il tramite degli ordini professionali o dei collegi di appartenenza". In tal caso il pagamento dovrà avvenire per il tramite di versamenti su C/C postale intestato alla Camera di commercio ed il cui numero sarà comunicato dalla stessa agli ordini professionali interessati.

3) Le Camere di commercio provvedono ad una istruttoria preliminare e trasmettono gli schemi degli elenchi compilati, nonché copia delle domande, al Ministero dell'industria, Ispettorato tecnico, ai fini dell'approvazione di cui all'art. 3 del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447.

Stante la lettera del 1° comma dell'art. 9 del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, secondo cui "gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato", si comunica che e' intendimento di questo Ministero "formare" gli elenchi degli anni successivi sulla base dell'aggiornamento di quelli preesistenti. Pertanto coloro che risultano già iscritti non dovranno ripetere la domanda. Resta inteso che sarà cura degli interessati comunicare alla Camera di commercio il mancato interesse a rimanere ancora presenti negli elenchi suddetti ovvero eventuali variazioni rispetto ai dati o alle notizie già fornite.

Si ritiene, inoltre, che gli elenchi debbano entrare in vigore a far tempo dal 1^ gennaio di ogni anno e che, pertanto le Camere di commercio debbano far in modo che gli elenchi pervengano al Ministero dell'industria entro e non oltre il 1^ novembre dell'anno precedente, ai fini dell'approvazione. Di conseguenza, le domande dei singoli interessati dovranno pervenire alle Camere di commercio stesse entro la fine del mese di settembre.

Le domande a valere per l'anno 1993 dovranno essere presentate entro il 30 aprile 1993 e dovranno pervenire al Ministero entro il 31 maggio.

Si invitano le Camere di commercio a voler dare alla presente Circolare la massima pubblicità nei confronti dei soggetti e degli organismi interessati.